

IVA

Marina Resort: Iva 10% a portata limitata

di **Francesco Greggio**

Con il decreto **Sblocca Italia** il legislatore, all'interno dell'art. 32 del D.L. n. 133/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11.11. 2014, ha inserito disposizioni normative volte a rilanciare le imprese nella filiera nautica per **recuperare competitività** rispetto ad altri paesi concorrenti nel Mediterraneo, prevedendo l'assimilazione dei marina resort alle strutture turistico-ricettive.

I **marina-resort**, come spiegato nella relazione del menzionato decreto, sono una tipologia di servizi turistici che coinvolge porzioni limitate dei porti turistici, fino ad oggi non disciplinate e non considerate fra le strutture ricettive all'aria aperta, e che scontavano quindi l'iva con **aliquota ordinaria**.

Occorre precisare che, all'interno del nostro ordinamento, i **porti turistici** vengono considerati dei veri e propri parcheggi nautici, destinati prevalentemente all'ormeggio d'imbarcazioni da di porto, i quali non possono essere utilizzati per **attività commerciali** come inteso nell'accezione di cui all'art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/1972, regolante la non imponibilità dei servizi all'interno dei porti (**R.M. n. 82/E/2002**). Inoltre è stato precisato, con la **R.M. n. 1/E/2010**, che la locazione dei posti barca deve necessariamente scontare **l'aliquota ordinaria**, in quanto assimilabile alla locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli.

Secondo moltissime associazioni di categoria la **differenza di trattamento** dei marina resort sul fronte Iva, ha penalizzato la nautica da diporto, fino a quando alcune Regioni, fra le quali ad esempio il Friuli Venezia Giulia, hanno disciplinato e assimilato, all'interno dell'art. 9 della L.R. n. 2/2010, tali organismi a tutte le strutture ricettive all'aria aperta, ai campeggi e villaggi turistici, consentendone così l'accesso all'Iva con **aliquota ridotta**.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 32 del Decreto Sblocca Italia, alle porzioni dei porti turistici destinate all'ormeggio per il pernottamento a bordo, verrà **applicata** l'iva ridotta al 10%, come avviene nelle tradizionali strutture turistiche alberghiere.

Il **fondamento normativo** per l'applicazione dell'aliquota agevolata al 10% trae origine dal fatto che i marina resort sono sempre più strutture ricettive che, all'interno dei porti turistici, forniscono **servizi di tipo alberghiero**, oltre al **semplice ormeggio** per il pernottamento. Infatti all'interno degli stessi, il turista può usufruire di una serie di servizi tipici di strutture ricettive turistiche, quali i bagni, le docce, l'utilizzo degli spazi comuni, le aree verdi, le attrezzature sportive, ristoranti e piscine, completando a 360 gradi il livello di accoglienza.

Infatti, l'aliquota del 10%, in base al disposto del punto n. 120 della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, trova applicazione per tutte le prestazioni rese nelle strutture ricettive, così come definite dall'[art. 6 della L. n. 217/1983](#).

Tuttavia, tale modifica ha natura **temporanea**, in quanto ha avuto effetto dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione, fino al 31.12.2014 e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà fissare i requisiti dei porti turistici agevolabili.

Pur non essendo presente nella **Legge di stabilità** per il 2015, ci auguriamo che la portata di tale norma sia confermata in uno degli ultimi emendamenti depositati.